



Prot. n. 1553 del 19/05/2017

COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Decreto n. 3 del 18/05/2017

Nomina Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e Gestione del territorio

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che con decreto prot. n. 2008/2017 Segr. Sic del 06/05/2017 , nelle more della formale adozione da parte del Presidente della Repubblica del provvedimento di scioglimento degli organi elettivi dell'Ente, il Prefetto di Reggio Calabria ha disposto la sospensione degli organi del Comune dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso e contestualmente la nomina della Commissione Straordinaria;

Considerato che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale e di personale inquadrato nella categoria D , ma dispone solo di personale di categoria C e B;

che nella dotazione organica dell'ente, nell'area tecnica manutentiva e gestione del territorio è vacante il posto di Istruttore cat. C;

che presso la struttura comunale non risultano dipendenti a tempo indeterminato aventi la professionalità richiesta per la copertura del posto suddetto;

Ravvisata la necessità, pertanto, al fine di assicurare continuità ed efficienza ai servizi connessi all'area tecnica, finora garantito da una figura di cat. C, assunta, previa selezione pubblica, a tempo determinato e pieno ai sensi dell'art 110 comma 1 del dlgs n. 267/2000 nella persona dell'arch. Bruno Sculli;

Visto l'art 143 comma 6 del dlgs n. 267/2000 che testualmente recita: “ A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'art 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'art. 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento”;

Ritenuto, per le ragioni sopraesposte di rinnovare l'incarico di cui all'art 110 comma 1 del dlgs n. 267/2000 all'arch. Bruno Sculli, atteso che l'ente è sprovvisto di professionalità analoghe e che si tratta di un servizio essenziale, conferendo allo stesso la responsabilità dell'area tecnica manutentiva e gestione del territorio;

Visti:

- l'art. 50, comma 10, del t.u.e.l. (d.lgs. n. 267/2000), nel quale si dispone che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali;

- l'articolo 109, comma 2, del t.u.e.l. a norma del quale negli enti privi di figure dirigenziali le funzioni elencate nei commi 2 e 3 dell'art 107 possono essere attribuite, con provvedimento motivato, ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni altra diversa disposizione;

- gli artt. 8 e 11 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31/03/1999 ai sensi dei quali gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa e che tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 11 comma 3 del CCNL in parola, a dipendenti classificati in categoria D;

Atteso che l'art. 11 comma 3 del CCNL in parola, prevede che “ Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. a dipendenti classificati nelle categorie C e B;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 99 che disciplina le modalità e le procedure per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la dichiarazione, come in atti, resa dall'Arch. Bruno Sculli circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi del dlgs n. 39/2013;

Dispone

1. Di confermare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'incarico di Responsabile dell'Area tecnica manutentiva e gestione del territorio del Comune di Canolo, con decorrenza dal 10/05/2017 fino al 31/12/2017, all'Arch. Bruno Sculli nato a Bovalino (RC) il 29/10/1954;
2. Di dare atto che la misura dell'indennità annua lorda da corrispondere al citato funzionario è determinata nella misura di € 6.342,00;
3. Di attribuire all'Arch. Bruno Sculli tutte le funzioni gestionali previste dalla legge, dalla Statuto e dal vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;
4. Di dare atto che il predetto dipendente sono assegnati gli obiettivi assegnati con il bilancio di previsione, con il piano delle risorse e degli obiettivi, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale della Commissione Straordinaria;
5. Di dare atto che l'incarico di cui al presente decreto potrà essere revocato per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ed in tutte le ipotesi previste dalla legge;
6. Di disporre la notifica del presente provvedimento all'interessato e al Responsabile dell'area economica finanziaria dell'ente per i provvedimenti di competenza;
7. Di disporre la pubblicazione di copia del presente provvedimento all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “ Amministrazione Trasparente”.

per LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott. Campini Umberto Pio Antonio

f.to Dott. Facchiano Cosimo

Il sottoscritto Sculli Bruno dichiara di aver ricevuto copia del presente provvedimento e di accettare la nomina a Responsabile dell'area Tecnica Manutentiva e Gestione del territorio dell'ente conferitale dalla Commissione Straordinaria.

Canolo lì 18/05/2017

In fede

f.to Sculli Bruno

Pubblicata all'albo Pretorio on-line il 19/05/2017 e per la durata di giorni 15.

Lì 19/05/2017

L'addetto all'Albo
f.to Franconeri Mauro